

Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 339

"Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 1 ottobre 1999

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, e in particolare l'articolo 44 e l'allegato B;

Vista la direttiva 96/70/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 1996, che modifica la direttiva 80/777/CEE del Consiglio in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236;

Visto il decreto del Ministro della sanità 12 novembre 1992, n. 542;

Visto il decreto del Ministro della sanità 13 gennaio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 1993;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Tenuto conto della sentenza 17 luglio 1997 della Corte di giustizia delle Comunità europee causa C - 17/96;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 aprile 1999;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 1999;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Modalità di utilizzazione

1. L'utilizzazione delle acque di sorgente deve avvenire in prossimità della sorgente.
2. E' vietato il trasporto dell'acqua di sorgente a mezzo di recipienti che non siano quelli destinati al consumatore.
3. Ogni recipiente utilizzato per il condizionamento delle acque di sorgente deve essere munito di un dispositivo di chiusura tale da evitare il pericolo di falsificazione, di contaminazione e di fuoriuscita.

Art. 8.

Etichette

1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente devono essere riportate le seguenti indicazioni:

- a) "acqua di sorgente" seguito dal nome della sorgente e da quello della localita' di utilizzazione della stessa;
- b) il volume nominale;
- c) il titolare del provvedimento di cui all'articolo 3;
- d) il termine minimo di conservazione;**
- e) la dicitura di identificazione del lotto, salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;**
- f) informazioni circa gli eventuali trattamenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere c) e d);
- g) la dicitura "con aggiunta di anidride carbonica" o il termine "gassata" qualora sia stata aggiunta anidride carbonica.

2. Sulle etichette puo' essere riportata una designazione commerciale diversa dal nome della sorgente, a condizione che:

- a) il nome della sorgente sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
- b) se detta designazione commerciale e' diversa dal nome del luogo di utilizzazione dell'acqua di sorgente, anche il nome di tale luogo sia riportato con caratteri di altezza e larghezza almeno pari ad una volta e mezzo il carattere piu' grande utilizzato per l'indicazione della designazione commerciale;
- c) la designazione commerciale non contenga nomi di localita' diverse da quella dove l'acqua di sorgente viene utilizzata o che comunque inducano in errore circa il luogo di utilizzazione;
- d) alla stessa acqua di sorgente non siano attribuite designazioni commerciali diverse.

3. Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorita' dell'acqua di sorgente rispetto ad altre acque o affermazioni che abbiano scopo pubblicitario.

4. Con decreto del Ministro della sanita', da adottarsi di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono adeguate le disposizioni tecniche contenute nel presente articolo alle direttive adottate in materia in sede comunitaria.

5. Sulle etichette possono essere riportati i parametri chimici e chimicofisici caratteristici dell'acqua di sorgente, indicando la data in cui sono state eseguite le analisi.